

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE FRA I COMUNI DI GRANOZZO CON MONTICELLO, CARPIGNANO SESIA, SILLAVENGO, CASALBELTRAME, ROVASENDA E CASTELLAZZO NOVARESE.

Ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997.

(TESTO CONFORME A SCHEMA APPROVATO DA EX AGENZIA SEGRETARI)

L'anno **DUEMILADODICI** addì quindici del mese di ottobre
TRA

Il Comune di Granozzo con Monticello (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Arrigo Benetti, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Carpignano Sesia (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Giacomo Bonenti, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Sillavengo (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Ivo Zanetta, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Casalbeltrame (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Ponzo Vincenzo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Rovasenda (VC), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Erbetta Graziella, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Castellazzo Novarese (NO), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Sacco Massimo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precisata delibera n. 150 del 1999;
- Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 in data 12.04.2005 sono stati stabiliti nuovi ed ulteriori criteri per disciplinare la costituzione delle convenzioni di segreteria;
- Che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è stata soppressa e che, ai sensi dell'art. 7 comma 31-quinques del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 31 luglio 2010 n. 122, è stato stabilito che "al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati";
- Che, ai sensi dei commi 31-ter e 31-septies dell'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 il Ministero dell'Interno è succeduto a titolo universale alla Agenzia dei segretari;
- Che con delibera consiliare del Comune di Granozzo con Monticello n. 14 del 01.10.2012, eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato A);
- Che con delibera consiliare del Comune di Carpignano Sesia n. 31 del 31.07.2012, eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato B);
- Che con delibera consiliare del Comune di Sillavengo n. 15 del 30.07.2012 eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato C);
-
- Che con delibera consiliare del Comune di Casalbeltrame n.11 del 29.09.2012, eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato D);
- Che con delibera consiliare del Comune di Castellazzo Novarese n. 09 del 10.09.2012, eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato E);
- Che con delibera consiliare del Comune di Rovasenda n. 16 del 28.09.2012, eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 (allegato F);
-

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura, redatta in otto originali e da registrarsi in caso d'uso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Granozzo con Monticello, Carpignano Sesia, Sillavengo, Casalbeltrame, Castellazzo Novarese e Rovasenda nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, con conseguente ripartizione dei costi, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario. Ai fini della classificazione della sede di segreteria si precisa che la popolazione residente nei comuni convenzionati, risultante alla data del 31 dicembre 2011 è di 6932. Si precisa altresì che i Comuni di Granozzo con Monticello, Carpignano Sesia, Sillavengo, Casalbeltrame, Castellazzo Novarese e Rovasenda sono confinanti e contigui e fanno parte tutti della stessa provincia di Novara tranne Rovasenda che fa parte della Provincia di Vercelli.

Art. 2 – Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo Convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Granozzo con Monticello, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina del Segretario dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive a suo tempo emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nei Comuni di Carpignano Sesia, Sillavengo e Granozzo con Monticello venga a ricoprire automaticamente, stante anche l'assenza di un segretario titolare presso tutti i rimanenti comuni convenzionati, l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte del Ministero dell'Interno, ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali.

La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5 II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco del Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i rimanenti Sindaci provvederà altresì:

- Ad indicare al competente Ufficio ex Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere all'Ufficio ex Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso, ove sussista la necessità di effettiva sostituzione;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Granozzo con Monticello, Carpignano Sesia, Sillavengo, Casalbeltrame, Castellazzo Novarese e Rovasenda."

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito del Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con gli uffici ex Agenzia Autonoma.

Considerato il nuovo CCNL, disciplinato ai sensi del D.Lgs 30/03/2011 n. 165, che prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci dei Comuni convenzionati).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di segreteria regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 – Modalità operative del servizio

Il servizio sarà ordinariamente svolto settimanalmente ripartendo le ore contrattualmente lavorabili in base al c.c.n.l., attualmente previste in n. 36 ore settimanali, in misura proporzionale alle quote di compartecipazione alla spesa a carico di ogni comune prevista al successivo articolo 6.

Nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente determinato e ripartito anche in base a successivi accordi tra i Comuni interessati, il Segretario Comunale garantirà la prestazione del servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

La ripartizione dell'orario, come sopra individuato e ripartito, è riferito esclusivamente al periodo contrattuale di lavoro, rapportato a n. 36 ore settimanali e non tiene conto delle ulteriori attività lavorative, in esubero all'orario contrattuale, necessarie per l'assolvimento dei diversi compiti d'ufficio.

Art. 5 – Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di segreteria.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale
- Revoca del Segretario Comunale
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio che comportino la modifica della presente convenzione.
- Adempimenti conseguenti a quanto previsto dal successivo art. 8 della convenzione.

Art. 6 – Trattamento economico – Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni convenzionati, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti previdenziali ed assistenziali, saranno erogati dal Comune capoconvenzione.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo Finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 56 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, fino a quando dovuta.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL del 16/05/2001 ed i compensi di cui all'art. 41 comma 4 del suddetto contratto collettivo nazionale. Ai fini della retribuzione di risultato le valutazioni saranno effettuate dai sindaci dei singoli comuni sulla base dei criteri che ogni amministrazione intenderà adottare. In mancanza di criteri propri, saranno applicati i criteri adottati dal Comune capoconvenzione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- a carico del Comune di Granozzo con Monticello 30,50 %
- a carico del Comune di Carpignano Sesia : 24,50 %
- a carico del Comune di Sillavengo: 7,00 %
- a carico del Comune di Castellazzo Novarese: 7,00 %
- a carico del Comune di Casalbeltrame 15,50 %
- a carico del Comune di Rovasenda: 15,50 %
-

Il Comune capoconvenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte in Uscita, tutte le spese precitate (relative ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e, nella parte Entrate il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni convenzionati.

I Comuni convenzionati corrisponderanno mensilmente a favore del Comune capoconvenzione di Granozzo con Monticello, contestualmente al pagamento degli stipendi del personale, un importo fisso in acconto, pari a:

euro 1.600,00 per il Comune di Carpignano Sesia;
euro 450,00 per il Comune di Sillavengo;
euro 1.000,00 per il Comune di Casalbeltrame
euro 450,00 per il Comune di Castellazzo Novarese;
euro 1.000,00 per il Comune di Rovasenda

Il conguaglio a carico di ciascun Comune sarà comunicato dal Comune capoconvenzione entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di apposito rendiconto fornito dal Comune stesso. Il pagamento del conguaglio sarà versato al comune capoconvenzione entro il 30 aprile di ogni anno e comunque entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto o dalla prima scadenza utili per il pagamento degli stipendi successiva al suddetto ricevimento.

Decorso il primo anno di convenzione l'importo fisso come sopra indicato potrà essere modificato previa consultazione dei sindaci con le modalità di cui al precedente articolo 5.

I diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97 comma 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra tutti i Comuni dei suddetti diritti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti di tutti i Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7. Rimborsi per spese di viaggio

Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Unità di missione istituita presso il Ministero dell'Interno - ex Agenzia dei segretari n. 25402 del 17.5.2011, della deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 21 del 5.4.2011 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 54055 del 21 aprile 2011, non possono essere più riconosciuti al segretario comunale rimborsi per spese di viaggio in base alle tariffe Aci. Nel rispetto degli atti sopra citati al segretario comunale sarà corrisposta, per accedere ai Comuni convenzionati, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro, vigente al primo giorno del mese di ciascun mese.

Gli spostamenti del segretario tra una sede e l'altra dovranno essere limitati a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, con una programmazione delle presenze che vengono come di seguito determinate:

Comune di Carpignano Sesia:	n. 4 presenze settimanali
Comune di Sillavengo:	n. 1 presenza settimanale.
Comune di Casalbeltrame:	n. 2 presenze settimanali
Comune di Castellazzo Novarese:	n. 1 presenza settimanale.
Comune di Rovasenda:	n. 2 presenza settimanale.

La programmazione come sopra indicata non tiene conto di esigenze straordinarie, di incontri di Giunta e di Consiglio Comunale che avvengano al di fuori del normale orario di lavoro.

Non spetta al segretario comunale alcun rimborso per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di Granozzo con Monticello, seguente il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

In conseguenza di quanto sopra, viene espressamente autorizzato l'uso dell'automezzo privato, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Le spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi del servizio, saranno assunte a carico dei singoli comuni convenzionati ed erogati con scadenze trimestrali in base al piano di programmazione indicato in precedenza e delle ulteriori trasferte derivanti da esigenze straordinarie, per incontri di Giunta e di Consiglio Comunale che avvengano al di fuori del normale orario di lavoro, detratte le eventuali trasferte effettuate in meno rispetto al suddetto piano di programmazione.

Art. 8 – Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione avrà durata fino al 30 settembre 2016. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate

condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare. A tal fine, entro tre mesi dalla scadenza effettiva della convenzione i sindaci, di comune accordo e con il consenso del segretario, definiranno in quale dei Comuni il Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria verrà a ricoprire l'incarico di Segretario Comunale titolare. In assenza di accordi di contenuto diverso, il segretario comunale acquisirà la titolarità del servizio di segreteria presso il Comune capoconvenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione interessata, nell'arco di validità della convenzione, ad una tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco; tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con conseguente accettazione del Segretario Comunale);
- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capoconvenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione);
- c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capoconvenzione, al competente ufficio ex Agenzia Autonoma.

Art. 9 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, anche nello spirito delle disposizioni normative in merito allo svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 10 – Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

Relativamente a quanto previsto dall'art. 7, le disposizioni contenute nella presente convenzione riprendono quanto indicato dal decreto del Presidente della Unità di missione n.25.402 del 17.5.2011, della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 21 del 5.4.2011 e della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 54055 del 21 aprile 2011. Trattandosi di materia oggetto di discussione e di controversa interpretazione, ove l'argomento trovasse in futuro diversa applicazione, l'art. 7 troverà automatico adeguamento previa adozione di apposito decreto da parte del Sindaco del Comune capoconvenzione.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, verrà inviata, a norma dell'art.10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, al Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo, presso la Prefettura del Comune capoluogo di Regione, a cura del Comune capoconvenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO





IL SINDACO DEL COMUNE DI CARPIGNANO SESIA



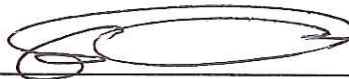


IL SINDACO DEL COMUNE DI SILLAVENGO



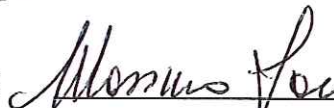


IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALBELTRAME





IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE





IL SINDACO DEL COMUNE DI ROVASENDA

